

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-926 del 23/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta RAVANI ACCIAI S.p.A. con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Trasvolatori Atlantici, n. 50. . Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di commercio e lavorazione di acciaio inossidabile.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-950 del 22/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc. 27141/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **RAVANI ACCIAI S.p.A.** con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Trasvolatori Atlantici, n. 50 - Protocollo istanza dello SUAP del Comune di Ferrara n. 65575 del 09.06.2016, regolarizzato in data 20.07.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **commercio e lavorazione di acciaio inossidabile**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 09.06.2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/9452 del 07.09.2016, presentata allo stesso SUAP in data 09.06.2016 e regolarizzata in data 20.07.2016, dalla Ditta RAVANI ACCIAI S.p.A, nella persona di Sauro Ravani, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Trasvolatori Atlantici, n. 50, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di commercio e lavorazione di acciaio inossidabile;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Visto il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi (CdS) tenutasi in data 25.10.2016, nell'ambito della quale sono state chieste integrazioni riguardanti le matrici acqua e rumore e, in particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito al fatto che nel capannone, oltre alla Ditta Ravani Acciai S.p.A., è insediata altra Ditta che svolge la stessa tipologia di attività;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. 10590 del 06.10.2016, allegata al succitato verbale, riguardante le emissioni in atmosfera, nella quale non si evidenziano elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto e si esprimono valutazioni in merito a tale matrice;
- Vista la nota del Comune di Ferrara del 19.01.2017, acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2017/572 del 20.01.2017, con cui ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Ditta, con le quali, in particolare, la stessa comunica che:
 - * gli scarichi prodotti dalla Ravani Acciai S.p.A. e dall'altra Ditta insediata nello stesso capannone, sono di tipo civile, con titolarità unica di scarico assunta dalla Ravani Acciai S.p.A.;
 - * tutti i punti di emissione in atmosfera dichiarati nell'istanza, ricadono nella porzione di capannone adibita alle lavorazioni della Ravani Acciai S.p.A.;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 24.01.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/757 del 25.01.2017, con cui ha trasmesso il parere ambientale favorevole del proprio Servizio Ambiente, nel quale in particolare:
 - * in merito alla matrice acqua, si precisa che lo scarico di tipo domestico è sempre ammesso nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di fognatura;
 - * in merito alla matrice rumore, vengono fornite prescrizioni;
 - * in merito alle emissioni in atmosfera si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico;
- Considerato che nello stabilimento è dichiarata la presenza dell'Emissione **E3** relativa alla centrale termica esistente, dotata di un generatore di calore con potenza termica di 0,166 MW e utilizzata per il riscaldamento degli ambienti di lavoro della zona uffici e che tale impianto, superando il valore di 0,035 MW, deve rispettare le caratteristiche tecniche e i valori limite di emissione indicati rispettivamente agli articoli 285 e 286 del D.Lgs 152/06;

- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società **RAVANI ACCIAI S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale con e impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Trasvolatori Atlantici, n. 50, C.F. n. 01128020383, per l'esercizio dell'attività di **commercio e lavorazione di acciaio inossidabile**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - *Planimetria generale con punti di emissione* e denominate **E1** – SATINATURA e SPAZZOLATURA ed **E2** – LUCIDATURA.
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

Emissioni	E1 SATINATURA e SPAZZOLATURA	E2 LUCIDATURA
Portata (Nm ³ /h)	27.500	30.000
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	11,40	11,40
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Polveri totali	10	10
Sistema di abbattimento	Pre-separatore orizzontale + filtro a maniche	Pre-separatore orizzontale + filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1** ed **E2** con **frequenza almeno annuale**.

- Per le emissioni E1 ed E2** devono essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e precisamente:
 - la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;

- b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
 7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
 8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di

misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

Si precisa che in caso di segnalazioni o esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, a HERA S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.